

COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Servizi alla Città Settore Politiche Sociali ed Sociosanitarie Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

BANDO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di Locazione", della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 6 maggio 2019, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 880 del 08/07/2019,

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (3 AGOSTO 2020) fino al giorno 4 SETTEMBRE 2020, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente avviso potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo scorrimento di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate utilmente e secondo scorrimento di graduatoria nei suddetti limiti, all'attribuzione nel 2021 di un contributo destinato a rimborsare parzialmente le spese sostenute per il canone di locazione nell'anno 2020.

Art. 1 Requisiti e condizioni per l'accesso al contributo

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione dei seguenti requisiti:

- 1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno (D.lgs. 286/98);
- 2. residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Livorno;
- 3. titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazioni principale, non avente natura transitoria. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio.
- 4.assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019:
- 5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di

sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (quindi al massimo immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- -alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- titolarità pro-quota di diritti reali su immobili dei quali si può documentare la indisponibilità giuridica;
- **6**.valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 ed 6.
- **8.** possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto.
- **9.** Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98, **non può essere cumulato** con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza o Bando affitti Covid-19, il contributo teorico spettante, calcolato ai sensi art. 9 del presente avviso verrà decurtato dell'importo del beneficio destinato alla locazione, salvo modifiche e/o integrazioni da parte del Ministero:
- **10**. possesso di una certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - a) Fascia "A": Valore ISE uguale o inferiore ad €. 13.391,82 e Valore ISEE non superiore ad €. 16.500, nonché e di avere un'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
 - b) Fascia "B": Valore ISE uguale o inferiore ad €. 28.770,41 e Valore ISEE non superiore ad €. 16.500, nonché di avere un'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Possono presentare domanda coloro che hanno presentato all'INPS la dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020.

- **11.** L'erogazione del contributo a soggetti che possiedono un valore "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando che dovrà essere prodotta entro il 31/12/2020 a mezzo posta elettronica all'indirizzo: contributoaffitto@comune.livorno.it.

12. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di alloggi di edilizia residenziale agevolata;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla di apertura del bando.

Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda se esistono coabitazioni, ovvero più nuclei familiari residenti nello stesso appartamento per il quale si richiede il contributo.

Art. 3 Determinazione della situazione economica e patrimoniale ai fini della graduatoria

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Dpcm n 159 /2013, non superiore a € 28.770,41 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

Fascia A

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (€. 13.391,82)
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 e l'importo di € 28.770,41
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G. R. n. 630/2013).

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti, controlli e sanzioni

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti per la partecipazione e le condizioni per l'attribuzione del punteggio sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, salvo i seguenti casi per i quali è obbligatorio presentare idonea documentazione:

- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano subito un licenziamento da lavoro a tempo indeterminato negli ultimi due anni (nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando):
- per i soggetti che dichiarino "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo dovrà essere allegata la certificazione come specificato all'art.1 punto 11).

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora il beneficio sia stato già liquidato dall'Amministrazione comunale, il richiedente sarà tenuto alla restituzione dell'indebito percepito entro il termine e con le modalità che gli verranno comunicate dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, fermo restando il pagamento di quanto eventualmente sarà dovuto a diverso titolo all'Amministrazione comunale in conseguenza della dichiarazione mendace.

Cosi come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 581/2019 il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio, nel caso ritenga opportuna una più attenta valutazione nel merito ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 5 Articolazioni delle graduatorie

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti per i concorrenti risultati idonei:

- 1) concorrenti inseriti nella Fascia A
- 2) concorrenti inseriti nella Fascia B

e una lista dei concorrenti ESCLUSI dalle suddette graduatorie per mancanza dei requisiti.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6
- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A

- Incidenza canone reddito dal 14/% al 25% punti 1
- Incidenza canone reddito oltre il 25% fino al 35% punti 2
- Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% punti 3
- Incidenza canone reddito superiore al 50% punti 4

Fascia B

- o incidenza canone reddito dal 24% al 35% punti 1
- incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% punti 2
- incidenza canone reddito superiore al 50% punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

- > nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, **punti 2** (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove dove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidato dall'autorità giudiziaria)
- penitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico, punti 1

- ➤ nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico) **punti 1**
- > presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3, **punti 1.**
- > nuclei familiari nei quali risultino soggetti che hanno subito un licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando, **punti 1**

I punteggi di priorità non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali. In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito. In caso di ulteriore parità la priorità verrà determinata con procedura di sorteggio per via informatica.

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria è redatta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando. Detta graduatoria è pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente competente, entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La Graduatoria definitiva è approvata dal Dirigente competente. La Graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo "on line" del Comune.

Art. 8 Utilizzo delle risorse

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana e delle risorse a ciò destinate dall'Amministrazione comunale e presenti nel PEG 2020-2022, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

In rapporto alle risorse disponibili e al numero delle domande presentate, l'entità del contributo sarà ridotta fino ad un massimo del 70% dell'importo complessivo del canone di affitto annuale allo scopo di garantire l'erogazione ad un numero maggiore di concorrenti.

I concorrenti rientranti nella graduatoria relativa alla fascia B avranno accesso al contributo in subordine rispetto ai concorrenti inseriti nella graduatoria di fascia A, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 9 Durata ed entità del contributo

Il contributo si riferisce alle mensilità di canone di locazione relative all'anno solare 2020. Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1. Il *contributo teorico* è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo effettivo erogabile corrisponde al 70% del contributo teorico spettante.

Qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2020 al netto degli oneri accessori.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Modalità per la erogazione del contributo

I concorrenti inseriti nelle graduatorie, che siano ritenuti in posizione utile per ottenere il contributo, verranno convocati dall'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo,tramite specifica lettera o email nella quale saranno richiesti i documenti necessari all'istruttoria e verranno indicati i termini e le modalità di presentazione.

In questa fase la mancata presentazione, anche di un solo documento del materiale richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi).

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2021) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Ai fini della eventuale liquidazione, su richiesta dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo il richiedente dovrà produrre documento rilasciato dall'Istituto di credito relativo al codice IBAN allo stesso intestato.

Art. 11 Modalità di presentazione della domanda e delle successive integrazioni

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Livorno.

Detti moduli sono reperibili:

- online sulla rete civica (http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp);
- c/o l'Ufficio Programmazione e Servizi per il fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, via Pollastrini 1, piano terra (orario dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì);
- c/o l'Ufficio commessi di via Pollastrini 3 Terreno (orario dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì)
- c/o l' URP palazzo vecchio Comune di Livorno (orario dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì).

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicare

l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo con le seguenti modalità:

- consegnate a mano previo appuntamento telefonico ai numeri:
 - 0586/820070 o 0586/820676 (tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Gli appuntamenti dovranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 28 AGOSTO 2020. All'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi con la modulistica compilata in ogni sua parte e con le copie dei documenti necessari per l'istanza.
- Spedite con *raccomandata postale A.R.* indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo Via Pollastrini, 1 57123 LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. Per il termine di consegna farà fede il timbro dell'ufficio postale.
- Inviate *tramite PEC* alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it. In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.
- inviate tramite mail a <u>contributoaffitto@comune.livorno.it</u> entro le ore 23,59 del giorno 4 settembre 2020. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato il documento d'identità. La ricevuta di consegna della mail non costituisce attestazione valida di consegna dell'istanza. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo risponderà via mail comunicando l'effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito. Qualora non pervenga alcuna comunicazione dall'Ufficio entro le successive 48 ore lavorative, il richiedente dovrà accertare telefonicamente (0586/820070) l'effettiva ricezione della propria istanza.

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Art. 12 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 14 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 6 maggio 2019 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 880 del 08/07/2019

Livorno, 3 agosto 2020

La Dirigente Dott.ssa Arianna Guarnieri

Atto firmato digitalmente dalla Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie